

Nuovo regime degli impatriati: dal 2024, imponibile al 50% ma solo con specifici requisiti. La disciplina nell'articolo 5 del D.lgs. in commento.

NOTA BENE - La riforma del diritto tributario internazionale coinvolge, altresì, il regime dei lavoratori impatriati, dipendenti o autonomi: dal periodo d'imposta 2024 potranno, infatti, godere di un nuovo regime agevolato per un periodo massimo di cinque anni, così come introdotto dall'articolo 5 del decreto di recepimento, sostituendo il regime fiscale attualmente in vigore di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147/2015.

La nuova disciplina stabilisce un abbattimento dell'imponibile fiscale del 50% per i contribuenti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del Tuir e che percepiscono redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo.

ATTENZIONE! Rispetto alla normativa precedente, i requisiti di accesso sono più stringenti: oltre a una soglia reddituale di 600mila euro, entro la quale opera il regime di favore, i lavoratori non possono essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento - soglia temporale che aumenta nel caso in cui l'attività sia prestata in Italia per il medesimo soggetto per cui era prestata all'estero o comunque per un soggetto dello stesso gruppo - e si impegnano a risiedere fiscalmente nel territorio dello Stato per almeno cinque anni (primo comma, lettera a), articolo 5). L'inosservanza di tale impegno è sanzionata con il recupero dell'agevolazione: qualora la residenza fiscale in Italia non sia mantenuta per almeno quattro anni, l'agevolazione viene meno e l'Amministrazione finanziaria procederà al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione dei relativi interessi.

PelusoFiscalNews nr.01/2024 del 09/01/2024

Sono richieste, poi, tre condizioni relative al carattere del rapporto di lavoro del contribuente, di cui al primo comma, lettere b), c) e d) del medesimo articolo 5:

Come anticipato, se il lavoratore presta la sua attività nel territorio dello Stato per il medesimo soggetto per cui la prestava all'estero o comunque per un soggetto dello stesso gruppo, la soglia temporale relativa alla condizione di non essere stato residente in Italia è aumentata a sei periodi d'imposta se il lavoratore, prima del trasferimento all'estero, non è stato impiegato nel nostro Paese per lo stesso soggetto estero o per un soggetto del gruppo, ovvero a sette periodi d'imposta in caso di un precedente impiego per tali soggetti; inoltre, l'attività lavorativa deve essere prestata per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio dello Stato; infine, i lavoratori devono essere in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dai Dlgs nn. 108/2012 e 206/2017.

NOTA BENE - Il nuovo trattamento fiscale decorrerà dal periodo d'imposta 2024. Il regime di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147/2015 continuerà ad applicarsi nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 ovvero, per i rapporti di lavoro sportivo, che hanno stipulato il relativo contratto entro la stessa data. La disciplina in esame dovrà essere applicata in conformità ai principi unionali e ai relativi regolamenti di attuazione in tema di aiuti di Stato nel settore agricolo, nonché nel settore della pesca e dell'acquacoltura.